

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1974

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BULGARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2008

Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di esposizione all’uranio impoverito e di bonifica di aree militari

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), proseguendo un lavoro intrapreso dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale che abbiano contratto infermità e patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito ed alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico. Si tratta di un risultato certamente apprezzabile. Siamo tuttavia di fronte a recentissime stime, a cominciare da quelle diffuse dal Ministero della difesa davanti alle competenti Commissioni parlamentari, che al dramma di alcune centinaia di militari morti o ammalati di tumore maligno negli undici anni di missioni militari all'estero, aggiungono il caso di moltissimi altri militari che hanno contratto patologie tumorali pur non avendo operato nelle missioni internazionali. La manovra di bilancio per il 2008 ha inoltre apportato modifiche positive alla vigente legislazione a favore delle vittime del dovere e delle vittime del terrorismo. Vi sono quindi le condizioni per completare tale impegno sia dal punto di vista dello sforzo finanziario che della platea di beneficiari, in modo da renderla più rispondente ad una realtà complessa e di difficile lettura. La Commissione parlamentare di inchiesta sull'uranio impoverito della XV

Legislatura ha soffermato la propria attenzione sui casi delle patologie oggetto dell'inchiesta, sia per il personale militare che per le popolazioni civili interessate, giungendo ad una importante innovazione sul criterio del nesso di causalità, al fine di proporre invece l'applicazione del principio di precauzione. I militari colpiti dalle malattie ed i loro familiari hanno dunque il diritto di accedere ai risarcimenti previsti, ivi incluso il riconoscimento della causa di servizio. Le patologie non sono inoltre connesse alla sola esposizione all'uranio. Vi sono anche materiali diversi la cui esplosione o impiego vanno tenuti in considerazione, a cominciare, come emerso dalle indagini, alle nanoparticelle di minerali pesanti. Ma al di là del problema dell'uranio impoverito, vi è anche da considerare il caso delle popolazioni civili italiane residenti in aree ove sono attualmente o sono stati stoccati munizionamenti, i poligoni di tiro, le basi militari. Anche in queste situazioni siamo di fronte a casi di patologie gravi o di decessi che delineano un andamento anomalo e fortemente preoccupante rispetto alla situazione normale. Ferme restando quindi, per gli aventi diritto, le disposizioni sulle vittime del dovere e dando per acquisito l'accesso alla causa di servizio (che andrà semmai opportunamente semplificata e velocizzata, stante la gravità delle malattie sofferte dai richiedenti) il presente disegno di legge interviene a modificare la legge n. 244 del 2008 per qualificare le risorse concesse, opportunamente aumentate in ragione dell'inclusione dei cittadini italiani residenti nelle aree sensibili sopra citate, come contributo non esclusivo ed esauritivo al riconoscimento di adeguati indennizzi per i casi di morte, contrazione di infermità o patologie gravi, con particolare riferi-

mento a quelle tumorali, superando quindi il nesso diretto di causalità rispetto alla esposizione ad uranio impoverito. Vengono quindi meglio puntualizzate le categorie di potenziali beneficiari, per includervi anche i cooperatori e i volontari delle Organizzazioni non governative (ONG), per i quali sono recentemente emersi elementi di preoccupazione in ordine all'insorgere di malattie dopo la presenza in aree di guerra o di conflitto all'estero. Per tali soggetti, come anche per i residenti nei pressi dei poligoni di tiro o delle basi militari in Italia, non sarebbe sempre possibile accedere ai benefici concessi alle vittime del dovere e certamente non

alla causa di servizio, come per i dipendenti militari e civili dello stato. Viene conseguentemente disposto l'aggiornamento del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge n. 244 del 2007, per le modalità di accesso ai benefici di legge. In conclusione si incrementa il Fondo, nel frattempo diventato triennale, di cui all'articolo 1, comma 898, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di provvedere alla bonifica delle aree militari, sia dismesse che attive, e di pertinenza dei poligoni militari di tiro nonché delle aree di stoccaggio di munizionamenti e delle aree contigue.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 78 è sostituito dal seguente:

«78. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010 al fine di contribuire al riconoscimento di adeguati indennizzi per i casi di morte, contrazione di infermità o patologie gravi, con particolare riferimento a quelle tumorali, di cittadini italiani che siano stati impiegati o abbiano operato nell'ambito delle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti alle seguenti categorie:

a) personale militare impiegato nelle missioni militari all'estero;

b) personale militare impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, anche sul territorio nazionale;

c) personale civile impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri di conflitto nelle aree di cui alle lettere *a)* e *b)*;

e) cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale e nelle aree di cui alla lettera *b)*;

f) coniuge, convivente e figli superstiti dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), nonché fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, in caso di decesso a seguito delle patologie di cui al presente comma»;

b) il comma 80 è sostituito dal seguente:

«80. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 898, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, al fine di provvedere alla bonifica delle aree militari, sia dismesse che attive, e di pertinenza dei poligoni militari di tiro nonché delle aree di stoccaggio di munizionamenti e delle aree contigue».

Art. 2.

1. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, contiene norme di adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della presente legge, nonché di semplificazione e di velocizzazione delle procedure di valutazione ed accesso ai benefici da parte degli aventi diritto.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, valutato in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

